

# X LEGISLATURA UFFICIO DI PRESIDENZA

#### SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2016

#### Delib. N. 41

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D. L.vo 118 del 2011 determinatosi a seguito di Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4768/15 - E.P.M. Srl e Avv. Massimo D'Amore c/ Regione Campania. Totale complessivo presunto di €. 277.447,49 di cui €. 257.412,52 a favore dell'E.P.M. ed €. 20.034,97 a favore dell'Avv. Massimo D'Amore comprensivi della ritenuta d'acconto.

L'anno duemilasedici il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno alle ore 13,40 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

D'AMELIO Rosa CASILLO Tommaso RUSSO Ermanno MARCIANO Antonio GRIMALDI Massimo MARAIO Vincenzo BENEDUCE Flora Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Questore Finanze
Questore Personale
Consigliere Segretario
Consigliere Segretario

Sono assenti: V. Pres. Tommaso Casillo

Presiede: Pres. Rosa D'Amelio

Assistono i dirigenti: Avv. Magda Fabbrocini - DG "Attività Legislativa" Dott.ssa Lucia Corretto - DG "Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali" Dott. Alfredo Aurilio UD "Affari Legali e Assistenza UdP"

RELATORE: Questore alle Finanze Antonio Marciano



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Risorse Umane finanziarie e strumentali nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della stessa resa dal funzionario delegato della U. D. Bilancio e Ragioneria:

#### **PREMESSO**

- che la legge regionale n 7/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili e introducendo nuove procedure amministrative contabili;
- che l'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011 stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che il predetto articolo 73, dispone, altresì, che "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

#### PRESO ATTO

- che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania nella seduta del 3 febbraio 2016 con delibera n. 23 ha approvato il "Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio di previsione finanziario gestionale del Consiglio per il triennio 2016-2018;
- che nel succitato bilancio finanziario gestionale 2016 è previsto il capitolo di spesa n.
   7903, collegato alla Missione 20 Programma 01 Titolo 01 "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso";

#### RILEVATO

- che con deliberazione della Giunta Regionale, n.1731 del 30 ottobre 2006, è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze e/o pignoramenti eseguiti presso l'Istituto Tesoriere;
- che, conformemente alle direttive impartite dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale, ai fini della redazione del presente atto, l'Amministrazione del Consiglio Regionale ha proceduto alla rilevazione del debito fuori Bilancio derivante da Sentenza esecutiva della Corte di Appello di Napoli n. 4768/15;

#### **VISTO**

- gli esiti dell'istruttoria rappresentata nell'allegata scheda di rilevazione di partita debitoria, redatta dal responsabile del procedimento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che la Società E.PM. srl (Già Multiserv S.r.l.) (P.Iva 04731170637) con D.I. n. 4132/07 emesso dal Tribunale di Napoli in data 9.5.2007 richiedeva il pagamento dei servizi di pulizia e sanificazione svolti presso la sede del Consiglio regionale della Campania in virtù di vari titoli contrattuali per un importo complessivo di € 867.640,41 facente capo a numerose fatture degli anni 2004 e 2005;
- che a seguito di opposizione da parte dell'Avvocatura regionale, con sentenza n. 411/2010, il Tribunale di Napoli riconosceva parzialmente il credito richiesto dalla E.P.M. nella somma di €. 648.657,95 Iva compresa, oltre interessi legali e le spese legali compensate per un terzo, per un totale di €. 7.847,50;
- che la E.P.M. a seguito di mancato pagamento da parte della Regione promuoveva atto di pignoramento presso la Tesoreria della Giunta regionale, all'esito del quale il Giudice dell'esecuzione assegnava alla E.P.M. srl l'importo di €. 648.657,95 a titolo di capitale, euro 66.509,65 a titolo di interessi di mora maturati a quella data ed €. 7.487,50 per spese legali oltre le spese del precetto e della procedura esecutiva promossa;



- che l'Ufficio di Presidenza dell'epoca con delibera n. 251 del 25.06.2013 ha riconosciuto il debito prendendo atto del pignoramento avvenuto presso la Tesoreria della Giunta, per cui attualmente la cifra pignorata è accantonata sul Capitolo 7903 "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso", collegato alla missione 20 programma 01 piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000;
- cha la predetta Sentenza del Tribunale di Napoli n. 411/2010 veniva impugnata dalla E.P.M. Srl innanzi alla Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n. 4768/15 riformava la sentenza di primo grado e riconosceva alla E.P.M. Srl il credito di cui alle fatture degli anni 2004 2005 nella misura di €. 865.640,41 oltre gli interessi legali su detta somma dal 6.9.2006 al soddisfo, e le spese di entrambi i giudizi per un ulteriore importo a favore della E.P.M. Srl di €. 257.412,52 oltre interessi legali di mora successivi al 2.03.2016 fino al saldo, mentre all'Avvocato Massimo D'Amore dichiaratosi anticipatario viene riconosciuta la somma di €uro 15.889,00 oltre Iva e Cpa come per legge per un totale di €. 20.034,97 comprensivi della ritenuta d'acconto, come da fattura pro-forma del suddetto Avvocato;
- che detta Sentenza n. 4768/15 è stata notificata all'Avvocatura della Regione Campania in data 14.01.2016 e trasmessa da quest'ultima al Consiglio regionale in data 23.02.2016 con nota n. 0124248, contenente l'invito per questa Amministrazione a porre in essere gli atti conseguenziali onde evitare maggiori oneri derivanti da un'eventuale procedura esecutiva;

#### **CONSIDERATO**

- che il debito di cui trattasi risulta dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- che per la somma di cui alla precitata Sentenza della Corte di Appello di Napoli ammontante ad €. 277.447,49, comprensiva di €. 20.034,97 per competenze legali, occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio Regionale, attraverso proposta allo stesso Consiglio regionale, ai sensi del l'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011; anche nella forma prevista dal predetto articolo che dispone altresì che "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta";
- che l'Avvocato Massimo D'Amore con nota Pec ha trasmesso la fattura proforma inerente i compensi liquidati dalla Sentenza in questione;

#### **RITENUTO**

di dover disporre, sull'esercizio finanziario 2016, mediante prelievo dal Capitolo 7903 "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso", collegato alla missione 20 – programma 01 – piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 le variazioni di bilancio come di seguito descritte:

- 1) una variazione in aumento per l'importo di €. 257.412,52 sul Capitolo n.3110 "Pulizia e facchinaggio" collegato alla missione 1 programma 03- titolo 01- Macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.13.000, esercizio finanziario 2016;
- 2) una variazione in aumento per l'importo di €. 20.034,97 sul Cap. 6211 "Spese legali" Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000 esercizio finanziario 2016.

VISTO l'art. 47, della L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 30-10-06;

VISTO il D. Lgs. 118/2011



#### **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, e con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- a) di chiedere al Questore alle Finanze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania di avviare le procedure, in aderenza a quanto disposto dall'art.73 del D. Lgs. 118 del 2011, di riconoscimento del debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio dell'importo presunto complessivo di €. 277.447,49 derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte di Appello di Napoli n. 4768/2015;
- b) di disporre, sull'esercizio finanziario 2016, all'esito della proposta di legge, mediante prelievo dal Capitolo 7903 "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso", collegato alla missione 20 programma 01 piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 le variazioni di bilancio come di seguito descritte:
  - 1. una variazione in aumento per l'importo di €. 257.412,52 sul Capitolo n.3110 "Pulizia e facchinaggio" collegato alla missione 1 programma 03- titolo 01-Macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.13.000, esercizio finanziario 2016;
  - 2. una variazione in aumento per l'importo di €. 20.034,97 sul Cap. 6211 "Spese legali" Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000 esercizio finanziario 2016;
- c) di allegare la scheda di rilevazione della partita debitoria, riguardante la Società .che
  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta dal
  responsabile del procedimento;
- d) di rinviare a successivo atto il riconoscimento di ulteriori eventuali voci di spese ed interessi che saranno riconosciute dall'autorità giudiziaria;
- e) di demandare alla Direzione generale Risorse Umane, finanziarie e strumentali il successivo atto di impegno e liquidazione, della somma totale di €. 277.447,49 di cui €. 257.412,52 a favore dell'E.P.M. ed €. 20.034,97 a favore dell'Avv. Massimo D'Amore, comprensivi della ritenuta d'acconto, e l'inoltro degli atti alla procura della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Campania.

II PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

VISTO: PER LA LEGIT IMITA;
Il Direttore Generale Risorse Umane Finanziagie e Strumentali

Dor Asal Vusia Golfetto

VISTO: PER LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Funzionario delegato dalla U.D. Bilancio Ragioneria e Contabilità analitica Dott. Rosario De Bernardo

Whykun





### Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

#### N. 4 del 2016

Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali

#### Fascicolo n. 4

La sottoscritta VALERIA MAZZOLA nella qualità di istruttore, per quanto desumibile dagli atti di cui si dispone relaziona quanto segue :

Generalità del creditore: MULTISERV SRL (Già E.P.M SRL ) PARTITA IVA 04731170637

Oggetto della spesa: Servizio di pulizia e sanificazione delle sedi del Consiglio regionale della

Campania

Impegno: NON RISULTA IMPEGNO

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n 4768/15 della Corte d'Appello di Napoli Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La Società E.P.M. srl (Già Multiserv S.r.l.) (P.Iva 04731170637) con D.I. n. 4132/07 emesso dal Tribunale di Napoli in data 9.5.2007 richiedeva il pagamento dei servizi di pulizia e sanificazione svolti presso la sede del Consiglio regionale della Campania in virtù di vari titoli contrattuali, per un importo complessivo di € 867,640,41 facente capo a numerose fatture degli anni 2004 e 2005. A seguito di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo da parte dell'Avvocatura regionale, con sentenza n. 411/2010, il Tribunale di Napoli riconosceva parzialmente il credito richiesto dalla E.P.M. nella somma di €. 648.657,95 Iva compresa, oltre interessi legali e le spese legali compensate per un terzo, per un totale di €. 7.847,50.

La E.P.M. promuoveva atto di pignoramento presso la Tesoreria della Giunta regionale, all'esito del quale il Giudice dell'esecuzione assegnava alla E.P.M. srl l'importo di €. 648.657,95 a titolo di capitale, euro 66.509,65 a titolo di interessi di mora maturati a quella data ed €. 7.487,50 per spese legali oltre le spese del precetto e della procedura esecutiva promossa.

L'Ufficio di Presidenza dell'epoca con delibera n. 251 del 25.06.2013 ha riconosciuto il debito prendendo atto del pignoramento avvenuto presso la Tesoreria della Giunta, per cui attualmente la cifra pignorata è accantonata sul Capitolo 7903 "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso",

La predetta Sentenza del Tribunale di Napoli n. 411/2010 veniva impugnata dalla E.P.M. Srl innanzi alla Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n. 4768/15 riformava la sentenza di primo grado e riconosceva alla E.P.M. Srl il credito di cui alle fatture degli anni 2004 − 2005 nella misura di €. 865.640,41, oltre gli interessi legali su detta somma dal 6.9.2006 al soddisfo, e le spese di entrambi i giudizi per un ulteriore importo a favore della E.P.M. Srl di €. 257.412,52 oltre interessi legali di mora successivi al 2.03.2016 fino al saldo, mentre all'Avvocato Massimo D'Amore dichiaratosi anticipatario viene riconosciuta la somma di euro 15.889,00 oltre CPA ed IVA come per legge, per un totale di €. 20.034,97 comprensiva di ritenuta d'acconto.

La Sentenza n. 4768/15 è stata notificata all'Avvocatura della Regione Campania in data 14.01.2016 e trasmessa al Consiglio regionale in data 23.02.2016 dall'Avvocatura regionale con nota n. 0124248, contenente l'invito per questa Amministrazione a porre in essere gli atti conseguenziali onde evitare maggiori oneri derivanti da un'eventuale procedura esecutiva.

Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive.

Epoca della prestazione: anni 2004 e 2005.

**TOTALE DEBITO** = Sorta capitale €. 238.128,07; Interessi €. 19.284,45; €. 20.034,97 per competenze legali.

Totale Generale €. 277.301,52. Sulla base degli elementi documentali disponibili ed in particolare sulla base di quanto desumibile dalle determinazioni della Corte di Appello di Napoli

### **ATTESTA**

- che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: mancato pagamento, per assenza di impegno di spesa;
- che il servizio di cui sopra, per quanto desumibile dagli atti è avvenuto per il seguente fine pubblico: Servizio di pulizia e facchinaggio
- che le prove presentate dal creditore in merito all'effettiva resa del servizio, sono state ritenute sufficienti dal Giudice per il riconoscimento del credito;
- che si quantifica l'ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile nel valore materiale della prestazione ricevuta: (arricchimento) €uro 238.128,07 Costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) 39.319,42
- che sono in fase di attuazione gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto attestato il Direttore Generale

### Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 277.447,79 di cui euro 257.412,52 a favore della E.P.M. (Già Multiserv S.r.l.) (P.Iva 04731170637) ed €. 20.034,97 per competenze e spese legali a favore dell'Avvocato D'Amore, ai sensi dell'art. 73, del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive, precisando che il già citato articolo n. 73, dispone altresì che: Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Allegati: Sentenza n. 4768/15 della Corte di Appello di Napoli Fattura pro-forma dell'Avvocato D'Amore

Data 11 maggio 2016

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria Valeria Mazzola

Tolis llende

Il Direttore Generale
- Doit Sad Aucia Convenet



### Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale

UOD Demanio e Patrimonio, Enti Locali

Politiche Culturali, Assistenza Sociale

60 01 10 00

Consiglio Regionale

D. G. Risorse Umane Finanziarie e Strumentali

Centro Direzionale - is. F13

80143 Napoli

avv. Rosa Iossa Sede

2016. 0124248

REGIONE CAMPANIA

Prat. C.C. 1438/11.

Oggetto: Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli promosso da EPM srl c/R.C.

Trasmissione sentenza n.4768/15

Si trasmette, per quanto di competenza, copia della sentenza n.4768/15 della Corte d'Appello di Napoli depositata il 14.12.15 e notificata con formula esecutiva il 14.1.16.

Pertanto, la Direzione in indirizzo è invitata a porre in essere tutti gli atti conseguenti, onde evitare maggiori oneri derivanti da un' eventuale fase esecutiva, sulla scorta del parere reso dall' avvocato incaricato.

IL DIRIGENTE UOD 10 avv. Giuseppe Calabrese

A.O.O.

Consiglio Regionale della Campania Protocollo: 0003506/E Data: 24/02/2016 16:19

Ufficio:

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE

Classifica:

L'AVVOCATO CAPO avv. Maria J

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963585 – Fax 081.7963684



ال المرابع المرابع المرابع المرابع (المرابع) (المرابع المرابع Via Seggio del Popolo, 22 80138 - NAPOLI Tel 081/20.03.56 - Fax <u>0</u>81/197.30.405 RG n. 848/2011 P.E.C.:massimodamore@av catinapoli.legalmail.it Repert. n. 5474/2015 del 14/12/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile composta dai magistrati Presidente dott.ssa Maria Rosaria Cultrera GIUNTA ALS OVALO GLLA CAMPA MUDOP ETRUTTURA ORBUPPORTO TECNICI dott. Marianna Lopiano Consigliere dott. Pasquale Serrao d'Aquino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente Napoli - Via S. Lucia, R **SENTENZA** nel processo civile in grado di appello iscritto al n.848/2011 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli **n. 411/2010** depositata in data 15 gennaio 2010, avente ad 2016. 0031812 18/01/2016 oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ed arricchimento senza REGIONE CAMPANIA giusta causa e vertente TRA E.P.M. S.r.l. (P.IVA 04731170637), rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Massimo D'Amore (DMR MSM 65B02 F839G), presso il cui studio in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22 elettivamente domicilia, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al suo numero di fax 081/19730405 all'indirizzo PEC ovvero massimodamore@avvocatinapoli.legalmail.it; **Appellante** 5 GEA. E

Avv. Massimo D' Amore

	*	
	REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante	
	p.t. rappresentato e difeso come in atti dagli avvocati Monica Laiso e Rosa	
	Iossa ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n.81	
	Appellata	
	CONCLUSIONI	A
	All'udienza del 63.06.15 le parti hanno concluso riportandosi ai propri	
	scritti difensivi,	
	per l'appellante: "Nel Merito In via principale 1.1. Rigettare la	
	proposta opposizione () confermando integralmente il decreto	
	ingiuntivo n. 4132/07 emesso dal () Tribunale di Napoli il data	
	09/10.05.2007, notificato il 20.05.2007, sia per l'importo del capitale che	
	per la misura degli interessi moratori ivi liquidati, e ciò, ove necessario,	
	previa disapplicazione dell'atto amministrativo meglio indicato sub	
	lettera F) della comparsa di costituzione e risposta depositata della E.P.M.	
	S.r.l. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 1.2 Condannare	
	l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa di	
	entrambi di due gradi di giudizio con esclusione, per il primo grado, della	
	compensazione di un terzo operata dal Giudice nella impugnata sentenza;	
	In via subordinata e/o alternativa 2.1 Accertare che il Consiglio	
	Regionale e per esso la Regione Campania si sono arricchiti a danno della	
_	società appellante e senza giusta causa delle prestazioni dei servizi svolti	_
*	dalla E.P.M. S.r.l che ne ha subito la correlativa diminuzione	
	patrimoniale nei periodi nei luoghi, nei tempi e per le quantità meglio	
	indicate negli atti e nei contratti intervenuti tra le parti e nelle fatture di	
	2	

	pagamento prodotte agli atti dall'appellante in entrambi i due giudizio	
	svoltisi in primo grado e successivamente riuniti (queste ultime prodotte	2 <sup>00</sup> a
	sub doc.ti. nn. 15, 19, 20 e 21 del fascicolo del giudizio ordinario); 2.2	
	Condannare conseguentemente l'appellata, ai sensi e per gli effetti	
•	dell'art. 2041 cod. civ., ad indennizzare la società appellante della relativa	
ė.	diminuzione patrimoniale subita nella misura pari alla somma meglio	
	indicata sub capo B/1 che precede, ossia all'importo complessivo delle	
	fatture emesse dalla società appellante e rimaste impagate (prodotte nel	6
	fascicolo della fase monitoria), ovvero nella minore o maggiore somma da	
	accertarsi in corso di causa anche a mezzo di idonea CTU tecnico	
	contabile ovvero da liquidate equitativamente; 2.3 Condannare la	
	Regione Campania al pagamento sull'importo dell'indennità di	
2)	ingiustificato arricchimento accertata in corso di causa, della	
¥	rivalutazione monetaria da calcolarsi con decorrenza dall'esecuzione	* F
	delle singole prestazioni effettuate, oltre agli interessi compensativi sulla	
	somma via via rivalutata con la medesima decorrenza al tasso che l'Ill.mo	ηŤ
	Sig. Giudice adito vorrà indicare nella misura, dallo stesso ritenuta equa	
	per legge, e non inferiore a dieci punti percentuali; 2.4 Condannare la	
	Regione Campania al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa	
	di entrambi i due gradi di giudizio. In Via Istruttoria - ammettere,	
	nell'ipotesi in la Corte d'Appello ritenesse non sufficientemente	
	documentata dall'appellante l'entità del credito e le altre domande	
9	proposte, i mezzi istruttori articolati dalla E.P.M. S.r.l. nei due giudizi di	
	primo grado, sia nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di	WT.
III <sup>II</sup>	opposizione a decreto ingiuntivo, sia in quelle depositate nel giudizio per	

l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento, rispettivamente in data	1
23.04.2008 e 17.10.2008 ed all'esito, eventuale CTU tecnico-contabile	3
destinata ad accertare la effettiva entità del credito vantato dalla	3
appellante di cui al presente giudizio".	
Per l'appellata: rigettare l'appello.	
Svolgimento del Processo	
Lo svolgimento del processo può essere riassunto come da atto d	i
appello.	
"La società appellante proponeva ricorso per concessione del decrete	0
ingiuntivo innanzi al Tribunale di Napoli, a seguito del quale veniv	a
emessa ingiunzione di pagamento dal d <del>r. Pastore Alinante della l'</del>	V
sezione civile del Tribunale di Napoli in data 09/10.05.2007, (decret	
Ingiuntivo n. 4132/07) notificata il 25.05.2007 (cfr. doc. n. 2 del fascicol	o do
di parte opponente) nei confronti del Consiglio Regionale della Campani	a
al pagamento della somma di € 867.640,41-, oltre interessi di mor	a
con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo all'emissione dell	е
singole fatture al tasso previsto dalla legge in materia di pubblici appalti.	
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione la Regione Campani	a
conatto notificato il 04.07.2007 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di part	е
opponente) la quale deduceva l'inammissibilità del decreto ingiuntiv	0
opposto e la intervenuta decadenza contrattuale della E.P.M. S.r.l., co	n
conseguente insussistenza di un titolo contrattuale fondante l'emission	е
del decreto ingiuntivo opposto.	
Si costituiva in giudizio la società appellante, odierna appellante, a mezz	0
di comparsa di costituzione e risposta (cfr. fascicolo di parte appellant	re
1	4

	, i I	
	del primo grado di giudizio) con la quale si chiedeva il rigetto della	
- -	proposta opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del	i s
-	decreto ingiuntivo opposto.	MIII
	All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice dell'opposizione,	
	dr. Pastore Alinante della IV sezione civile) con ordinanza emessa il	6
-	04.02.2008, comunicata il 26.02.2008, denegava la richiesta concessione	
	della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,	
	evidenziando la probabile fondatezza, allo stato degli atti, della eccezione	/
	di intervenuta decadenza del rapporto contrattuale originariamente	/
	intercorso dalle parti e la mancata insorgenza di un nuovo valido	1
¥ II	rapporto, con la conseguente impossibilità di procedere all'esame di una	1
el e	eventuale azione di arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ., non	
<u> </u>	proponibile nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.	
	La causa veniva rinviata all'udienza del 08.07.2008 con i termini di cui	4
		j.A
	all'art. 183 VI comma.	
<u></u>	() La società appellante, che nel frattempo aveva nuovamente	
	modificato la propria denominazione sociale da Multiserv S.r.l. in E.P.M.	
N <sup>II</sup>	S.r.l., sempre in virtù del medesimo credito, proponeva giudizio ordinario	
×	in danno della Regione Campania e del Consiglio Regionale della	
	Campania, per l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento previsto	
· · · · · ·	sub art. 2041 c.c	
	() Il Giudizio in questione veniva introdotto con atto notificato in data	Į).
67	16.04.2008 per l'udienza di prima comparizione fissata il giorno	
	12.06.2008,	yu <sup>ff</sup>
	1	
<u> </u>		
	. 5	

	ed assegnato al medesimo giudice de Pastore Alinante della IV Sezione	
	civile, innanzi al quale pendeva il sopra citato giudizio di opposizione a	
	decreto ingiuntivo (R.G. n. 28250/07). Nel corso della successiva udienza	<u>_</u>
	del 08.07.2008, il Giudice di entrambi i due giudizi ne disponeva la	
<u> </u>	riunione per ragioni di connessione e fissava nuovamente i termini	
	previsti sub articolo 183 VI comma.	0)
	La causa veniva, nelle more, scardinata al Pres. della IV Sezione Civile del	
	Tribunale di Napoli, che assegnava la causa in decisione.	
	Con la sentenza impugnata, depositata il 15.1.2010, il Giudice del	
	Tribunale di Napoli così statuiva:	
	"Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Regione	
	Campania avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale del 10 maggio	
	2007 nei confronti della Multiserv Srl (già EPM Srl e ora di nuovo tale) così	
-	provvede: revoca il suddetto decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento	
	dell'opposizione; condanna la Regione Campania a corrispondere in favore	
	della Multiserv la complessiva somma di € 648.657,95 IVA inclusa con gli	40
	interessi legali dal 6 settembre 2006 fino al soddisfo; dichiara	
	compensate per un terzo tra le parti le spese di giudizio e pone a carico	
	della Regione i restanti due terzi che liquida d'ufficio in € 130,00 per	
	esborsi, € 1.700,00 per diritti ed € 4.840,00 per onorari oltre accessori	
	come per legge; rigetta la domanda di arricchimento senza causa proposta	
	dalla Multiserv; rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla	
	Regione".	
	Avverso la predetta decisione del Tribunale di Napoli la E.P.M. S.r.l., ()	
	1	

	proponeva appello avverso a predetta sentenza con atto di citazione	
	ritualmente notificato alla Regione Campania il 25.02.2011 al fine di	
3	sentire riformata la sentenza di primo grado ed accolte le conclusioni in	
	precedenza indicate.	
nel .	La causa veniva definitivamente assegnata alla 1° sezione civile G.R. e	
ř.	veniva fissata nuova udienza di comparizione per il giorno 25.01.2012.	
	Nelle more in data 28.06.2011 si costituiva tardivamente in giudizio la	
	Regione Campania che si limitava a contestare la domanda di riforma	<u></u>
	avanzata con l'atto di appello senza impugnare () incidentalmente	
·	alcun capo della decisione oggetto del presente giudizio.	z <sup>1</sup>
2	Successivamente, mutato il Giudice Relatore, la Corte all'udienza del	
П	03.06.2015 assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190	
100	c.p.c	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	8 A
	Giudicato interno sull'esistenza e sulla validità del titolo	K <sup>0</sup>
	contrattuale.	unit <sup>ni</sup>
	Sostiene l'appellante che si sia formato il giudicato interno sull'esistenza	
. 8	e validità del contratto di appalto.	
115.3	La deduzione è fondata.	
	A proposito del contratto la sentenza impugnata espressamente afferma,	
	rispondendo all'eccezione formulata dalla appellata circa l'insussistenza	
	del titolo contrattuale dell'originaria ingiunzione di pagamento emessa	111
19 <u>#</u> 61	dal Tribunale di Napoli, che "Tutto questo presuppone la validità del	-11
· · · · ·	contratto iniziale e la sua perdurante vigenza al momento in cui vennero	p <sup>*</sup>
78.1	stipulati gli ampliamenti del servizio e si ebbe a disporne la stessa proroga.	
141	1 2	
	7	

	Non rileva pertanto che nessun atto scritto ebbe a consacrare la ripresa del	
	rapporto, con conseguente ritiro dell'atto di recesso, una volta che lo stesso	
	ente ha ritenuto valido e vigente il contratto originario del 2001, tanto da	
	consentirne la proroga fino all'espletamento della nuova gara. D'altro	
0.0	canto non risulta che l'impresa abbia sospeso o cessato le prestazioni,	
	confidando anch'essa nella validità del contratto. Se ne deve dedurre che la	
	c.d. decadenza è stata implicitamente ritirata e che comunque	
	l'Amministrazione l'ha considerata tamquam non esset. Il mero ritiro di un	do
	atto per incompatibilità con i successivi è da ritenere legittimo e non viene	
	a configurarsi come una revoca tacita della precedente dichiarazione e	
	perciò non è bisognevole di motivazione (C. d. S. sez. IV 10.01.02 n. 114) "	<u> </u>
	(cfr.pag. 9-10 della sentenza).	
	La Regione non ha proposto appello incidentale, per cui le difese con	
	riguardo all'insussistenza del titolo contrattuale risultano del tutto prive	G)
	di qualsiasi rilievo.	
	Impugnazione della sentenza sul quantum.	
<u></u>	Se, quindi, è res iudicata che il rapporto obbligatorio sottostante al	
	pagamento abbia un fondamento contrattuale, la Corte deve esaminare il	
	motivo di appello con il quale l'appellante deduce che la sentenza	
	erroneamente non accolto interamente la domanda, ritenendola provata	194
	solo in relazione alle somme riconosciute nella determina dirigenziale,	
	evidenziando la violazione del principio di non contestazione.	
	L'appellante, infatti, afferma con riguardo ai rapporti contrattuali	
	intercorsi nel tempo tra le parti nei quali sono stati fissati i compensi	
	dovuti alla società appaltatrice, odierna appellante, di aver indicato le	
	<b>b</b> .	

	fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento e depositate sia in	
	allegato al fascicolo della fase monitoria che nel giudizio ordinario sub nn.	W
	15, 19, 20 e 21. < <in che="" occorre="" particolare,="" per="" quanto<="" ricordare="" td=""><td><u> </u></td></in>	<u> </u>
	riguarda le prestazioni inerenti le fatture - nn. 54 – 130 – 203 – 277 – 365 –	
	429 – 530 – 608 – 692 – 776 – 812 – 958 per l'anno 2004 e le nn. 62 – 163 –	
20	264 - 356 - 452 - 544 - 649 - 758 - 853 - 982 - 1088 e 1136 dell'anno	
<u> </u>	2005, per l'importo di €414.621,84-	
	(Quattrocentoquattordicimilaseicentoventuno/84) IVA compresa (cfr.	1 1
	copia fatture citate - doc. 15), esse risultano emesse in base agli	
	intervenuti accordi tra le parti in causa generati, prima dalle missive	<u> </u>
- -	prodotte agli atti (cfr. doc.ti. nn. 11, 12 e 13) e poi dal contratto	1
	sottoscritto in data 03.06.2003. Ciò vale anche per le prestazioni inerenti	do
	le fatture nn. 63 - 164 - 256 - 357 - 453 - 545 - 650 - 759 - 854 - 983 -	
	1089 e 1137 del 2005, per l'importo totale di €331.200,00-	862
5)	(Trecentotrentunmilaeduecento/00) IVA compresa (cfr. copia fatture – doc.	
	19), anch'esse emesse in base agli intervenuti accordi tra le parti in causa	HE ALL
	generati, prima dalle missive prodotte agli atti (cfr. doc.ti.nn. 16, 17 e 18) e	
ĮĮ II	poi dal contratto sottoscritto in data 26.10.2003.>>	
	Lo stesso si può dire delle prestazioni di cui alla fattura n. 607 del	
	31.08.2004 ( – doc. n. 20 appellante), per l'importo di €20.920,62- Iva	
	compresa, e relative al canone ordinario del servizio di pulizia eseguito	
100	presso l'Isola F/8 nel mese di Agosto 2004, scaturente dall'originario	St
E	contratto del 2000 e da ultimo per le fatture nn. 610 e 806 del 2004,	, all
	nonché nn. 2, 3, 4, 5, 6, 65, 155, 158, 159, 166, 267, 296, 359, 360, 361,	
77.7	455, 542, 793 e 1123 relative all'anno 2005 (cfrdoc. n. 21), per l'importo	
, ill		

	totale di €97.897,95 (Novantasettemilaottocentonovantasette/95) Iva	
	compresa, relativo all'esecuzione di lavori straordinari, effettuati su	
	espresso incarico del Consiglio Regionale della Campania.	
	La parte appellante, inoltre, corrobora la propria difesa evidenziando che	
	i predetti lavori straordinari venivano disposti dall'Ente committente in	
1	esecuzione della previsione contrattuale contenuta all'art. 20 del	
	contratto originario d'appalto, che le attribuiva la facoltà di richiedere	
	lavori in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'originario prezzo	
	dell'appalto e per i quali, pertanto, non necessitava della stipulazione di	1
	un nuovo contratto (cd. quinto d'obbligo).	
	La Regione, oltre ad insistere sulle proprie difese inerenti l'invalidità del	<u>.</u>
	titolo contrattuale, del tutto irrilevanti per l'omessa impugnazione della	
	sentenza con appello incidentale, sostiene genericamente che l'entità del	
, (t)	credito resta non provata.	*
	La Corte, pertanto, è chiamata ad applicare il principio di non	
	contestazione che, per l'appellante troverebbe applicazione per la	
	genericità della contestazione del credito da parte della parte opponente.	
-25	Orbene, senza una necessità effettiva di ripercorrere il dibattito	
	dottrinario e giurisprudenziale, non univoco sui presupposti, sulle	
	caratteristiche, sugli effetti dello stesso, è sufficiente considerare:	
	a) che la Regione ha contestato la validità del titolo ed ha	
	genericamente indicato che la controparte deve provare anche	
	l'entità del credito;	
	b) che, da un lato ciò implica la negazione della propria qualità di	
	debitore (per cui mai potrebbe emettersi una ordinanza di	
	. 10	

	pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.),	
	dall'altro, però, a fronte dell'allegazione del contratto - ormai	
	anche consacrato nella sentenza e sul quale la Corte non può	d <sup>e grand</sup>
,31	esercitare alcun controllo -, nonché delle fatture che si riferiscono	
ud	a tipologie ed epoche della prestazione (pulizie ordinarie,	
	straordinarie e notturne), non vi è alcuna contrapposta	
	contestazione né del prezzo indicato nelle fatture, né con riguardo	1 1
	alla regolarità dell' esecuzione delle prestazioni medesime.	
<u></u>	Ne consegue che l'assenza di contestazioni specifiche rispetto	6
	all'esecuzione del contratto (né sull'importo delle prestazioni, né sulla	we'll
₹ 0	loro effettuazione nella misura indicata, e descritta nelle fatture)	
FIL	costituisce ai sensi dell'art. 116, comma 2 argomento di prova dell'entità	
1.0	del credito azionato, e ciò indipendentemente dal riconoscimento del	
:	debito (che ha già portato all'accoglimento parziale della domanda in	
_,	primo grado).	41. P. 11
<del></del>	Sul punto la S.C., di recente ha ribadito che << In ordine al principio di non	LOS I
	contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e	W.
	di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il	
	contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di	
	collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia	
	controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione,	
	suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto	
U	specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che	Jan 1
	l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e	V. II
Jan	di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine	This is, a
AT T		
		i e

	a ciascuna di esse.>>( Sez. 1, Sentenza n. <u>21847</u> del 15/10/2014; conf.	
	Cass 8665-2008 ).	1
	A margine di tale condotta processuale, la determina n. 177 del	
	06.09.2006, afferma che la E.P.M. S.r.l. è rimasta nell'esecuzione dei	
	servizi affidati ininterrottamente dal 01.01.2001 fino al 31.12.2005 (data	
	di scadenza dell'originario contratto) ed in prorogate di fatto dal	
	01.01.2006 fino al 30.06.2006.	
	ll credito, pertanto, risulta provato nella misura di € 864.640,41	
	risultanti dalle semisomme delle fatture in precedenza indicate (e	
	non euro € 867.640,41 richiesti).	
	Non possono essere accordati gli interessi di mora, non essendo	do :
	specificamente stato impugnato il capo di sentenza che riconosce gli	
j	interessi legali e non quelli moratori.	
]	L'azione di ingiustificato arricchimento.	
1	La domanda è assorbita dall'accoglimento di quella principale, per cui	
1	non vi è necessità di pronuncia.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi	
	del d.m. 55/2014, con esclusione della compensazione di 1/3 effettuata	
i	n primo grado (ed in relativa riforma del capo di sentenza su cui vi è	
	specifico motivo di appello) vista la soccombenza integrale.	
	P.Q.M.	
	La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, definitivamente	
pı	ronunziando nel processo civile in grado di appello iscritto al	
n.	9848/2011 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avverso la	
se	entenza del Tribunale di Napoli n. 411/2010 depositata in data 15	
600	12	

	gennaio 2010, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ed	19
	arricchimento senza giusta causa e vertente	W
	TRA	
	E.P.M. S.r.l.	*
	Appellante	
	Е	
	REGIONE CAMPANIA	
	Appellata	151
	così provvede:	
	1) in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza di	2 1
<u>.</u>	primo grado condanna la Regione Campania la pagamento in favore	
	del'appellante della somma di € 864.640,41 IVA inclusa con gli	4:J
	interessi legali dal 6 settembre 2006 fino al soddisfo;	
	2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dell'appellante	- 8 m
	alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della	
	E.P.M. S.r.l., che liquida in € 195 per esborsi ed € 9.810,00 per	
	competenze per il primo grado ed € 400,00 per esborsi ed € 10.000,00	
Ñ	per competenze per il grado di appello, oltre spese generali 15% ed	
	accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;	
	Così deciso in Napoli, l'11.11.2015	
	Il Consigliere Relatore Il Presidente	
	(dr Pasquale Serrac d'Aquino) (dr.ssa Maria Rosaria Cultre	ra)
G.	DEPOSITATION CANCELLERIA	*
	Napoli. 1 4 BIE. 2015	TI TI
	A Chargelligre	

### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza del procuratore della E.P.M. S.r.l. si notifichi copia dell'antescritto atto a:

1. REGIONE CAMPANIA, in persona de suo Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

DE LUMALBESTO

D'AMORR ERM S.R.L 2 1 DIC. 2015

> IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Maria Rosaria Gualielmelli

1 BIF 2015
2 Tare 2015
2 Tare 2015

### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza del procuratore della E.P.M. S.r.l. si notifichi copia dell'antescritto atto a:

1. REGIONE CAMPANIA, in persona de suo Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

Segrone Marks Fortuna 4 GEN 2016

DE LU ALBERTO

8/4/2016 XLegalmail

Protocollo: 0006922/E Data: 11/04/2016 08:43 Ufficio: **DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE** 

Classifica:

Data:

Mer 06/04/2016 17:16

Da:

"avv. Massimo D'Amore"

<avv.massimodamore@fastwebnet.it>

A:

dg.risorse@consiglio.regione.campania.legalmail.it

Oggetto:

Invio per posta elettronica di Pro forma EPM -

Consiglio Regionale Sentenza C. Appello Napoli n.

4768/15

Allegato/i: Pro forma EPM - Consiglio

Regionale.pdf(dimensione 19 KB)

Faccio seguito alla mia precedente pec del 22.03.2016 per rimetterVi, in allegato alla presente, proforma di fattura inerente i compensi liquidati al mio studio dalla sentenza indicata in oggetto. Cordiali saluti. Avv. Massimo D'Amore

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. https://www.avast.com/antivirus



#### Massimo D'Amore

avvocato

Via Seggio del Popolo n. 22 80138 - N A P O L I Tel. 081/20.03.56 - Fax 197.30.405

Cod. Fiscale DMR MSM 65B02 F839G Partita I.V.A. n. 03014601219 Spett.le
Consiglio Regionale della Campania
Centro Direzionale Is. F/8
80143- NAPOLI
Cod. Fisc. e P IVA 80051460634

#### Pro forma del 06.04.2016

Oggetto: Compensi Sentenza Corte d'Appello Napoli n. 4768/15 EPM c/ Consiglio Reg. Campania

A) SPESE anticipate per conto del cliente	€465,00
B) DIRITTI ONORARIO e spese imponibili	€15.424,00
C)* CONTRIBUTO Integrativo 4% sulla voce di cui alla lettera B)	€616,96
D) I.V.A. 22% sulle voci di cui alla lettera B) + C)	€3.529,01
TO	ΓALE <b>€20.034,97</b>
RITENUTA D'ACCONTO 20% sulle voci di cui alla lettera	
B)da versare direttamente alla competente tesoreria	€3.084,80
Net	to a Saldo <b>€16.950,17</b>

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario da effettuarsi con il seguente codice IBAN: IT37B05034034000000000025668

avv. Massimo D'Amore

<sup>\*</sup> Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori 4% sulle voci di cui alla fettera B) ai sensi dell'art.11 L.20.09.80 n.576